

P

R.G. 3993/08

SENTENZA N. **520**
data **23 GIU. 2011**
RUOLO N. **3993/08**
CRONOLOGICO N. **8361**
REPERTORIO N. **818**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Chiara Grazia Maisano
in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3993/08, promossa con atto di
citazione

DA

Es. R. nato a P. () il , residente in C. via M. C.F. domiciliato presso la Cancelleria del Tribunale di Novara, rappresentato e difeso dall'avv. M. del Foro di Napoli per procura a margine dell'atto di citazione

- attore -

CONTRO

EQUITALIA SESTRI S.p.A. (già Sestri S.p.A., incorporante la società SA.RI. Sannitica Riscossioni S.p.A. a socio unico),
corrente in Genova, via XII ottobre 1, C.F. 01822130165, in persona dell'amministratore delegato *pro tempore* M. P., elettivamente domiciliata in Novara, rotonda Massimo D'Azeglio 7, presso lo studio dell'avv. R. B. che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

- convenuta -

CON L'INTERVENTO DI

EQUITALIA POLIS S.p.A. (già Gest Line S.p.A.),
corrente in Napoli, via Bracco 20, C.F. e P.I. 07843060638, in persona dell'avv. M. M. in forza di procura speciale conferita dall'amministratore delegato *pro tempore* B. M. ed autenticata il 31.07.2009 dal notaio S. S. di N. al rep. n. 53215 - racc. n. 15033, elettivamente

ced

520

R.G. 3993/08

domiciliata in Novara, corso Cavour 9, presso lo studio dell'avv. F. L. [redacted]
rappresentata e difesa dall'avv. V. N. [redacted] del Foro di N. [redacted], per procura
a margine della comparsa di costituzione e risposta

- terza chiamata -

Oggetto: arricchimento senza causa (codice domanda n. 1.40.112).

Conclusioni delle parti

Per parte attrice

<<1) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta per il mancato assoggettamento ad esecuzione delle somme di cui alla citazione ex art. 547 c.p.c. e per l'effetto,

2) condannare la società convenuta a risarcire il danno prodotto, in conseguenza, all'ing. R. E. [redacted] e, precisamente:

2.1) condannare la convenuta a risarcire il danno patrimoniale derivato dalla mancata esecuzione presso terzi promossa con l'atto di pignoramento presso terzi notificato alla SA.RI. il 9.06.04 e pari ad Euro 100.000,00 o alla diversa somma, maggiore o minore, risultante dovuta all'esito dell'istruttoria;

2.2.) condannare altresì la convenuta al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale derivato dalla necessità di esperire altre quattro controversie (ricorso per d.i. e relativa opposizione R.G. 7172/05, Trib. Cervinara; azione revocatoria R.G. 7034/05, Trib. Cervinara; ricorso per sequestro conservativo Trib. Napoli, sez. XI civile, R.G. 35961/06; procedimento di esecuzione del sequestro, Trib. Cervinara) per il complessivo importo di Euro 30.000,00 ovvero per la diversa somma, maggiore o minore, risultante dovuta all'esito dell'istruttoria, anche ricorrendo ai criteri suppletivi ex art. 1226 c.c.;

2.3.) condannare altresì la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, in ogni sua accezione, per aver dovuto sopportare i predetti ulteriori processi patendo conseguente notevole disagio, anche psicologico ed esistenziale, e per non avere potuto a tutt'oggi ottenere soddisfazione della pretesa creditoria; danno da liquidarsi in Euro 100.000,00 o nel diverso importo, maggiore o minore, riconosciuto dovuto all'esito dell'istruttoria, anche ex art. 1226 c.c.;

Carl

R.G. 3993/08

3) condannare ancora la convenuta al pagamento di tutto quanto dovuto, per le causali di cui ai precedenti capi delle presenti conclusioni, a titolo di rivalutazione e interessi;

3) vittoria di spese, diritti e onorari di lite, con attribuzione al sottoscrittore difensore, per anticipo fattone;

in via istruttoria, si depositano ed offrono in comunicazione tutti i documenti indicati nel presente atto, come dettagliatamente elencati all'indice della produzione di parte; si indicano sin d'ora a testi sulle circostanze narrate i sigg. avv. S. [REDACTED] E. [REDACTED] da C. [REDACTED], N. [REDACTED], dott. A. [REDACTED] O. [REDACTED], da C. [REDACTED] N. [REDACTED]; sig. E. [REDACTED] P. [REDACTED] da C. [REDACTED], N. [REDACTED], ing. P. [REDACTED] D. [REDACTED], da C. [REDACTED], N. [REDACTED], con riserva di successiva articolazione dei capi di prova, entro i termini a concedersi ex art. 183 c.p.c., che sin d'ora si richiedono>>.

Per parte convenuta

<<Voglia il Tribunale Ill.mo, *contrariis rejectis*, in via istruttoria occorrendo,

- ordinare all'ing. E. [REDACTED] la produzione in giudizio di tutti gli atti e i verbali della causa di contestazione della dichiarazione di terzo resa a suo tempo da Sari;

- ammettere prova per interrogatorio formale dell'ing. E. [REDACTED] sulla seguente circostanza *Vero che la causa di contestazione della dichiarazione resa dal terzo pignorato da Sari da me promossa si estinse senza che venisse pronunciata alcuna sentenza;*

- ammettere l'assunzione in controprova sui capitoli di prova testimoniale che dovessero essere ammessi il sig. F. [REDACTED] Z. [REDACTED] domiciliato presso Equitalia Sestri in Novara;

nel merito, dichiarare inammissibili e comunque respingere tutte le domande *ex adverso* proposte e dichiarare che nulla è dovuto da Equitalia Sestri a E. [REDACTED] R. [REDACTED];

in subordine, condannare Equitalia Polis a rimborsare a Equitalia Sestri tutte le somme che quest'ultima fosse condannata a pagare a E. [REDACTED] R. [REDACTED];

in ogni caso, condannare parte attrice (e/o il terzo chiamato) al pagamento delle spese del presente giudizio>>.

R.G. 3993/08

Per la terza chiamata

<<Voglia il Tribunale, previi gli incombenti e le declaratorie del caso, *contrariis rejectis*,

- 1) dichiarare improcedibili e/o inammissibili le domande proposte da parte attrice per tutti i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta;
- 2) in subordine e nel merito, rigettare le domande formulate dalla parte attrice per essere le stesse del tutto infondate, generiche e tardive, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta;
- 3) in via ancora più subordinata e nella denegatissima ipotesi di accoglimento delle domande formulate da parte attrice, tenere indenne la Equitalia Polis S.p.A. da qualsiasi condanna;
- 4) condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario 12,50% rimborso spese generali, IVA e CPA nel rispetto del D.M. 127/04>>.

Fatto e diritto

1. Oggetto del presente giudizio è la domanda dell'ing. R. Es. volta ad ottenere – previo accertamento della responsabilità di Equitalia Sestri S.p.A., già incorporante la società SA.RI. Sannitica Riscossioni S.p.A. a socio unico, concessionaria per la riscossione dei tributi della provincia di Benevento e d'ora in poi, per brevità, "SARI" ed "EQUITALIA SESTRI" – il risarcimento del danno (patrimoniale e non) conseguente alla dichiarazione reticente ovvero elusiva rilasciata da SARI nella veste di terza pignorata, allorquando all'udienza ex art. 547 c.p.c., tenutasi il 2 novembre 2004 dinanzi al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Benevento, avrebbe omesso di dichiarare di avere eseguito in data 14 giugno 2004 rimborso IVA di Euro 309.000,00 in favore di M.P.R. S.a.s. (debitrice dell'Es.), trattandosi di pagamento successivo alla notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, avvenuta il 9 giugno 2004. Nella prospettazione attorea, pur se si volesse ricondurre alla data del 7 giugno 2004 l'ordine di pagamento disposto da SARI, così come sostenuto anche stragiudizialmente dalla società di riscossione, la convenuta sarebbe comunque responsabile per non essersi attivata e non avere provveduto alla revoca dell'ordine non appena ricevuta la

cur

R.G. 3993/08

notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, essendosi l'operazione perfezionata in epoca successiva, atteso che nell'estratto del conto corrente bancario intestato a M.P.R. S.a.s. l'operazione in parola veniva contabilizzata alla data del 17 giugno 2004 con valuta 14 giugno 2004.

Da parte di EQUITALIA SESTRI si eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, essendo intervenuta *ante causam* cessione del ramo di azienda relativo all'esercizio dell'attività della riscossione dei tributi nella provincia di Benevento in favore di Equitalia Polis S.p.A., della quale si chiede la chiamata in giudizio; nel merito si assume, da un lato, l'inammissibilità della domanda avversaria perché dei fatti di cui è causa sarebbe già stato investito il giudice dell'esecuzione dinanzi al quale, a suo tempo, l'E[REDAZIONE] aveva contestato la dichiarazione negativa resa da SARI, con ciò radicandosi ex art. 548 c.p.c. procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo – giudizio che si afferma non essere stato coltivato in modo adeguato dall'attore – e, dall'altro lato, si sostiene l'infondatezza della pretesa in punto *an* (per avere SARI emesso l'ordine di pagamento il 7 giugno 2004 e cioè due giorni prima di ricevere la notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, spogliandosi per l'effetto della disponibilità della somma e, comunque, non derivando dal pignoramento l'insorgenza di obblighi positivi di *facere*, quali, in ipotesi, la revoca dell'ordine di pagamento, bensì meri obblighi negativi) nonché in punto *quantum debeatur* (con particolare riferimento al danno non patrimoniale).

La terza chiamata – sinteticamente “EQUITALIA POLIS” – concorda con le affermazioni della difesa di EQUITALIA SESTRI in punto infondatezza ed inammissibilità della domanda attorea.

La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e all'udienza del 27 gennaio 2011 sono state precisate le conclusioni riportate in epigrafe con concessione dei termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.

2. Poiché oggetto del contendere è l'accertamento della responsabilità di EQUITALIA SESTRI (già incorporante la società SARI, concessionaria per la riscossione dei tributi della provincia di Benevento) sull'assunto della dichiarazione

cew

R.G. 3993/08

reticente o elusiva che avrebbe, a suo tempo, reso dinanzi al giudice dell'esecuzione all'udienza ex art. 547 c.p.c., occorre considerare che:

- a) detta responsabilità, inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., presuppone un comportamento doloso o colposo posto in essere dal terzo pignorato, idoneo ad arrecare danno al creditore procedente;
- b) trattandosi di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova del danno e della sua riconducibilità alla condotta dolosa o colposa del terzo.

In altri termini, mentre nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (art. 548 c.p.c.) l'onere probatorio è ripartito in modo tale che al creditore spetti unicamente di provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo, incombendo al terzo di provare di avere estinto l'obbligazione prima del pignoramento, nel caso di responsabilità extracontrattuale conseguente a dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. – della quale si lamenta la reticenza ovvero l'elusività – è il creditore che assume di essere stato danneggiato a dover provare il comportamento doloso o colposo del terzo: tocca, dunque, all'E [redacted] provare la condotta illecita di SARI, asseritamente estrinsecatasi nel rendere una "dichiarazione reticente ovvero elusiva" o comunque nel non avere revocato l'ordine di pagamento del rimborso IVA di Euro 309.000,00 con ciò cagionando danno.

Al riguardo, nel caso di specie è pacifico che l'atto di pignoramento sia stato notificato alla terza pignorata il 9 giugno 2004 ed è altresì pacifico che all'udienza del 2 novembre 2004 SARI abbia reso dichiarazione negativa (doc. 25 attoreo); ad essere contestato è il momento a cui dare rilievo nell'ambito dell'operazione volta all'erogazione del rimborso IVA di Euro 309.000,00 in favore della società M.P.R. S.a.s. (debitrice dell'E [redacted] e creditrice di SARI), posto che la difesa della convenuta invoca il giorno del conferimento dell'ordine di pagamento ad opera di SARI (7 giugno 2004) mentre la difesa attorea assume il di dell'accredito dell'importo di Euro 309.000,00 sul conto corrente bancario intestato a M.P.R. S.a.s. (17 giugno 2004 con valuta 14 giugno 2004) e, in subordine, anche a voler riconoscere rilievo alla data del conferimento dell'ordine, si duole che nelle more SARI non lo abbia revocato.

cal

Nella fattispecie in esame la procedura osservata da SARI ai fini dell'erogazione del rimborso IVA di Euro 309.000,00 in favore di M.P.R. S.a.s. è quella di cui all'art. 18 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dettagliata alla luce del decreto del 1 febbraio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999 e disciplinante l'apertura di contabilità speciale per l'effettuazione dei rimborsi da conto fiscale) e del decreto del 28 maggio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999 e disciplinante le modificazioni al citato decreto 1.02.1999), in forza di cui:

- a) il concessionario inoltra telematicamente alla Struttura di Gestione incardinata presso l'ex Ministero delle Finanze la richiesta di accredito degli importi necessari all'erogazione dei rimborsi;
- b) la Struttura di Gestione preleva per via telematica dalla contabilità speciale "fondi di bilancio" le somme necessarie al concessionario per l'effettuazione dei rimborsi e le mette a disposizione del concessionario sulle apposite Contabilità Speciali intestate al concessionario ed aperte presso le competenti sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, comunicando al concessionario l'importo del rimborso ritenuto ammissibile;
- c) la Struttura di Gestione trasmette alla Banca d'Italia flussi telematici contenenti le disposizioni per la movimentazione dei fondi da far pervenire alle Contabilità Speciali;
- d) il concessionario invia a ciascuna banca detentrica dei conti correnti bancari degli aventi diritto ai rimborsi l'elenco dei creditori con l'indicazione dell'importo spettante ad ognuno e delle relative coordinate bancarie;
- e) il concessionario emette un ordine di pagamento per l'importo totale dell'elenco, tratto sulla Contabilità Speciale aperta presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato ed intestato alla banca detentrica dei conti correnti degli aventi diritto;
- f) l'ordine di pagamento è reso estinguibile mediante accredito sui conti di gestione - in essere presso Banca d'Italia - di ciascuna banca detentrica dei conti correnti degli aventi diritto e reca nella causale la

aw

R.G. 3993/08

dizione "rimborsi previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993 n. 567, da riconoscere sui conti correnti bancari degli aventi diritto come da elenco inviato alla banca detentrica dei conti";

- g) le banche effettuano l'accreditamento dei rimborsi nei conti correnti bancari dei beneficiari entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riconoscimento delle somme da parte della Banca d'Italia.

Occorre, inoltre, considerare che nel caso di pignoramento di un credito è dirimente appurare se l'estinzione dell'obbligazione sia avvenuta prima o dopo la notificazione dell'atto di pignoramento, poiché l'estinzione dell'obbligazione segna il momento oltre cui sono inefficaci tanto l'ingiunzione di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre le somme pignorate al creditore procedente (art. 2917 c.c. e 492 c.p.c.) quanto l'intimazione al terzo di non disporre delle somme pignorate fino all'espresso ordine dell'autorità giudiziaria (art. 543 e 546 c.p.c.).

L'individuazione del momento estintivo dell'obbligazione rileva anche al fine di accertare sino a quando il soggetto tenuto a pagare una somma possa revocare l'ordine di pagamento in ipotesi già conferito, tenuto conto che finché un soggetto ha il potere di revoca è implicitamente da ritenersi ancora nella disponibilità della somma oggetto dell'ordine stesso. E, sia se si voglia ricondurre l'ordine di pagamento allo schema della delegazione, sia se si voglia ravvisare la figura del mandato, in entrambi i casi la revoca è consentita sino al momento dell'esecuzione del pagamento (si vedano l'art. 1270 c.c. in tema di revoca della delegazione e l'art. 1722 n. 2 c.c. per il mandato).

Pertanto, ribadito quanto sopra esposto in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito del procedimento promosso ex art. 2043 c.c. (ripartizione, lo si ripete, non coincidente con quella operante nel giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c.), spetta all'E. [redacted] provare che, con riferimento al rimborso IVA di Euro 309.000,00 erogato in favore della società M.P.R. S.a.s., SARI abbia estinto l'obbligazione dopo il 9 giugno 2004 (data della notificazione dell'atto di pignoramento) e, di conseguenza, la non corrispondenza a verità della dichiarazione negativa da essa resa all'udienza ex art. 547 c.p.c. o comunque la mancata attuazione di comportamenti (quali la revoca) volti ad arrestare l'iter della procedura di erogazione del rimborso.

R.G. 3993/08

In proposito, ritiene codesto giudicante che non assuma rilievo né la data in cui SARI conferì l'ordine di pagare il rimborso IVA (tesi sostenuta dalle difese di EQUITALIA SESTRI e di EQUITALIA POLIS), né quella dell'accredito dei 309 mila euro sul conto corrente bancario della società M.P.R. S.a.s. (tesi patrocinata dall'E [redacted]), bensì rilevi il momento – logicamente successivo all'emissione dell'ordine di pagamento ed anteriore all'accredito sul conto corrente bancario dell'avente diritto al rimborso – dell'accreditamento dell'importo sul conto di gestione della Banca di Roma S.p.A. (detentrica del conto corrente bancario intestato a M.P.R. S.a.s.) in essere presso Banca d'Italia.

E', difatti, il legislatore a prevedere testualmente che *"gli ordini di pagamento sono resi estinguibili mediante accreditamento sui conti di gestione delle banche interessate"* (art. 2 comma 3 del citato decreto 1.02.1999) e, ad ulteriore conforto, anche nell'ordine di pagamento prodotto in giudizio da parte convenuta è possibile leggere la dizione *"da estinguere mediante accreditamento sul conto di gestione della Banca stessa in essere presso la Banca d'Italia"* (si veda la prima pagina del doc. 6 avente ad oggetto "ordinativo di contabilità speciale" per l'importo di Euro 313.000,00 emesso il 7 giugno 2004 da SARI, tratto dalla Contabilità Speciale n. 5085 intestata alla medesima SARI ed aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale di Benevento, in favore del conto di gestione detenuto presso la Banca d'Italia dalla Banca di Roma S.p.A., recante causale "rimborso previsti dagli artt. 18 e 19 del Decreto Ministeriale 28.12.1993 n. 567, da riconoscere sui conti correnti bancari degli aventi diritto come da elenco inviato alla banca detentrica dei conti?").

Occorre, dunque, verificare se alla luce della disamina dei documenti acquisiti in giudizio emerge la data di accreditamento sul conto di gestione della Banca di Roma S.p.A. (detenuto presso la Banca d'Italia), ricordando che, in difetto, la domanda attorea dovrà essere rigettata per insufficiente assolvimento dell'onere probatorio.

A tal fine non pare soccorrere l'estratto del conto corrente bancario intestato a M.P.R. S.a.s., in essere presso Banca di Roma S.p.A. filiale di Moiano-BN (doc. 26 attoreo), in quanto da esso si evince che l'importo di Euro 309.000,00 è stato annotato sul c/c dell'avente diritto al rimborso in data 17 giugno 2004 con valuta 14

ced

R.G. 3993/08

giugno 2004 come "O/C SARI SPA", ma nulla si dice in merito alla data – verosimilmente anteriore – dell'accreditamento sul conto di gestione della banca stessa.

Parimenti inidoneo sembra rivelarsi il prospetto stampato da SARI, riportante la data del 7 giugno 2004, contenente l'elenco dei bonifici disposti in favore dei contribuenti aventi c/c acceso presso Banca di Roma S.p.A., non essendovi fatta menzione della data dell'accreditamento sul conto di gestione della banca (si veda l'ultima pagina del doc. 6 EQUITALIA SESTRI).

Nemmeno il prospetto stampato da SARI, riportante la data del 7 giugno 2004 e contenente le coordinate bancarie del soggetto avente diritto al rimborso (M.P.R. S.a.s.) e l'importo oggetto del rimborso (Euro 309.000,00), pare utile allo scopo, non recando indicazione della data dell'accreditamento della somma sul conto di gestione di Banca di Roma S.p.A. (si veda la seconda pagina del doc. 6 EQUITALIA SESTRI).

L'unico documento – oltre al sopra citato "ordinativo di contabilità speciale" – che, in qualche modo, sembra riferirsi all'operazione di accreditamento sul conto di gestione di Banca di Roma S.p.A. è la comunicazione datata 7 giugno 2004 con cui SARI, in qualità di concessionario per la riscossione dei tributi della provincia di Benevento, dichiara di trasmettere a Banca di Roma S.p.A. l'elenco dei creditori beneficianti di rimborsi da conto fiscale, precisando che *l'importo complessivo è stato trasferito dalla Contabilità Speciale n. 5085, aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale di Benevento, al conto di gestione della Banca di Roma S.p.A. in essere presso la Banca d'Italia mediante l'ordinativo di pagamento allegato in copia* (si veda la terza pagina del doc. 6 EQUITALIA SESTRI). Tuttavia, neanche in tale documento vi è l'espressa indicazione della data effettiva dell'accreditamento sul conto di gestione della Banca di Roma S.p.A.

In ragione di tali risultanze se, da un lato, pare potersi ragionevolmente ritenere che:

- a) il 7 giugno 2004 SARI abbia emesso l'ordine di pagamento cumulativo di Euro 313.000,00 in favore del conto di gestione detenuto presso la Banca d'Italia dalla Banca di Roma S.p.A. e che, sempre il 7 giugno 2004, abbia inviato alla Banca di Roma S.p.A. l'elenco dei creditori – tra i quali M.P.R.

clw

R.G. 3993/08

S.a.s. – con l'indicazione dell'importo di Euro 309.000,00 spettante a M.P.R. S.a.s. e le relative coordinate bancarie;


- b) Banca di Roma S.p.A. abbia annotato il rimborso IVA di Euro 309.000,00 sul conto corrente bancario intestato a M.P.R. S.a.s. in data 17 giugno 2004 con valuta 14 giugno 2004;

dall'altro lato, non emerge quando sia stato effettuato l'accreditamento sul conto di gestione della Banca di Roma S.p.A. in essere presso la Banca d'Italia (momento estintivo dell'obbligazione di pagamento discendente dal c.d. "ordinativo di contabilità speciale" emesso da SARI).

Ne consegue il rigetto della domanda attorea, poiché nell'ambito della presente controversia l'incertezza sul momento estintivo dell'obbligazione del terzo pignorato si traduce – a differenza di quanto sarebbe accaduto nel giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., ove è il terzo pignorato a dover provare di avere estinto l'obbligazione in epoca antecedente alla notificazione dell'atto di pignoramento – nell'insufficiente assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo all'E. [redacted], non essendo questi risultato in grado di provare la non rispondenza a verità della dichiarazione negativa resa da SARI all'udienza ex art. 547 c.p.c.

3. In ragione del rigetto della domanda attorea possono ritenersi disattese o comunque assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle difese della convenuta e dalla terza chiamata in via di domanda, eccezione, istanza e/o deduzione.

4. Da ultimo, in punto spese processuali, considerata l'obiettiva complessità del quadro normativo di riferimento che ha visto succedersi provvedimenti di elevato tecnicismo e di non sempre agevole interpretazione, tenuto anche conto della natura dei rapporti tra le parti e del comportamento osservato in giudizio (la produzione documentale della convenuta e della terza chiamata non copre l'intera procedura volta all'erogazione del rimborso IVA, arrestandosi all'emissione dell'ordinativo di contabilità speciale da parte del concessionario ed alla trasmissione dell'elenco a Banca di Roma S.p.A., non essendovi documentazione inerente alla successiva fase dell'accreditamento sul conto di gestione della banca),



R.G. 3993/08

si ritengono sussistenti giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da R. E. contro Equitalia Sestri S.p.A. in persona dell'amministratore delegato *pro tempore* con l'intervento di Equitalia Polis S.p.A. in persona del procuratore speciale delegato dall'amministratore delegato *pro tempore*, nella causa rubricata al n. 3993/08 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o comunque assorbita, così provvede:

- A) rigetta la domanda attorea;
- B) compensa per intero le spese processuali tra le parti.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Così è deciso in Novara il giorno 23 giugno 2011.

Il Giudice Unico

Chiara Grazia Maisano
dott.ssa Chiara Grazia Maisano

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Francesco MACCHIA

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, li 23 GIU 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Francesco MACCHIA

